



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/UCI/sc

Roma, 6 maggio 2024  
*Informativa n. 61/2024*

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI  
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Adempimenti anticorruzione e trasparenza – Delibera ANAC n. 213 del 23 aprile 2024: Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024 e attività di vigilanza dell'Autorità.

Cara, Caro Presidente,

Ti informo che con Delibera n. 213 del 23 aprile 2024 (pubblicata il 3 maggio u.s. e consultabile al link [Delibera n. 213 del 23 aprile 2024 - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)), l'ANAC ha fissato al **15 luglio 2024** il termine per la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" delle attestazioni, complete della scheda delle verifiche di rilevazione, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di specifiche categorie di dati al **31 maggio 2024**. Il documento dovrà anche contenere un'attestazione riguardo all'assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Nello specifico, il provvedimento individua i soggetti tenuti alla pubblicazione dell'attestazione, nonché gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione da parte dell'OIV (o dell'Organismo con funzioni analoghe<sup>1</sup>) per le diverse tipologie di enti.

Al fine di rendere agevole l'adempimento, Ti rammento che gli Ordini professionali sono tenuti ad attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi ai dati individuati per le pubbliche amministrazioni (par. 1.1 della Delibera) limitatamente a quelli compatibili con la loro peculiare natura, organizzazione e attività<sup>2</sup>.

Come indicato nel provvedimento in esame, per gli obblighi di pubblicazione dei dati ex d.lgs. n. 33/2013, si deve tener conto delle semplificazioni previste per gli Ordini professionali dalla Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021. In particolare:

- l'obbligo di pubblicazione dei dati afferenti alla sezione «Performance», sotto-sezione «Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale» (art. 20) è stato escluso in quanto ritenuto non compatibile con la natura e peculiarità

<sup>1</sup> Per gli Ordini professionali l'attestazione è, di norma, rilasciata dal Collegio dei Revisori o dal Revisore Unico, in qualità di Organismo con funzione analoghe all'OIV.

<sup>2</sup> cfr. Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021 che ha individuato alcune semplificazioni per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli Ordini e Collegi professionali.

- degli Ordini professionali<sup>3</sup>;
- l'obbligo di pubblicazione dei dati afferenti alla sezione «Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione» (art. 31, co. 1) deve ritenersi escluso limitatamente agli atti degli Organismi indipendenti di valutazione<sup>4</sup>. Resta confermato l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli atti degli organismi di controllo, o altri con funzioni analoghe, comunque denominati, sull'attività e l'organizzazione;
  - l'obbligo di pubblicazione dei dati sui servizi erogati (art. 32) deve riferirsi ai soli servizi forniti ad utenti esterni, ove ve ne siano, e non a quelli resi agli Iscritti;
  - l'obbligo di pubblicazione delle informazioni necessarie per i pagamenti informatici (art. 36) deve riferirsi al sistema di pagamenti informatici PagoPa;
  - l'obbligo di pubblicazione dei dati afferenti alla sezione «Pianificazione e governo del territorio» (art. 39) è stato escluso in ragione della sua incompatibilità con la natura e attività degli Ordini professionali.

Con riferimento alle modalità di svolgimento delle verifiche di rilevazione al 31 maggio 2024, l'OIV (o l'Organismo con funzioni analoghe), deve utilizzare, previa registrazione e profilazione<sup>5</sup>, esclusivamente l'applicazione web [Attestazioni OIV](#) disponibile sul sito web dell'Autorità.

L'attestazione dell'OIV (o dell'Organismo con funzioni analoghe), completa della scheda delle verifiche di rilevazione al 31 maggio 2024, nonché di apposita attestazione sull'assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte a impedire le ricerche all'interno del sito «Amministrazione trasparente», deve essere, infine, pubblicata a cura del RPCT, nella sezione «Controlli e rilievi sull'amministrazione»/ «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe»/ «Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione» **entro il 15 luglio 2024.**

Di seguito si riporta la tempistica secondo cui procedere operativamente all'adempimento:

Soggetto	Attività da svolgere	Decorrenza/scadenza del termine
OIV (ovvero Organismo con funzioni analoghe)	Prepara la scheda di rilevazione al 31 maggio 2024 e la relativa attestazione tramite l'applicativo web e la trasmette ad ANAC tramite l'applicativo; consegna altresì la scheda al RPCT.	A partire dal 3 giugno 2024
RPCT	Pubblica su "Amministrazione Trasparente" la scheda di rilevazione e la relativa attestazione ricevuta dall'OIV (o altro Organismo con funzioni analoghe)	Entro il 15 luglio 2024
OIV (ovvero Organismo con funzioni analoghe)	Prepara la scheda di monitoraggio e la relativa attestazione tramite l'applicativo web, in caso di carenze, rilevate al 31 maggio	A partire dal 2 dicembre 2024

<sup>3</sup> Si evidenzia infatti che ai sensi dell'art. 2, co. 2-bis del D.L. n. 101/2013, convertito con L. n. 125/2013 "Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica".

<sup>4</sup> Agli Ordini e Collegi professionali non si applicano le disposizioni sulla nomina e le attestazioni dell'OIV, previste dall'art. 14 del D.lgs. n. 150/2009 (vd. nota precedente).

<sup>5</sup> Tramite accesso alla sezione [Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti](#). Con la stessa utenza sarà possibile richiedere ed attivare più profili OIV, uno per ogni ente (Amministrazioni, Enti e Società) per cui viene svolta la funzione di attestazione sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

	2024, nella colonna "completezza di contenuto"	
RPCT	Pubblica su "Amministrazione Trasparente" o "Società Trasparente" la scheda di monitoraggio e la relativa attestazione ricevuta dall'OIV o altro Organismo con funzioni analoghe	Entro il 15 gennaio 2025

L'Autorità ha precisato che l'applicativo OIV potrà essere utilizzato per la compilazione delle schede di rilevazione e di monitoraggio e la predisposizione delle relative attestazioni **anche oltre le scadenze stabilite nella Delibera, ai fini dell'adempimento tardivo, di cui sarà data evidenza con la data di attestazione.** L'OIV (o l'Organismo con funzioni analoghe) potrà, in aggiunta e in forma libera, chiedere la pubblicazione nella sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione" di una relazione integrativa con la motivazione del ritardato adempimento.

Infine, con riferimento all'attività di vigilanza svolta dall'ANAC, questa si riserva di verificare, entro le date previste, l'avvenuta pubblicazione del documento di attestazione e della scheda delle verifiche nei siti web istituzionali di un campione di soggetti tenuti agli obblighi di pubblicazione esaminandone i contenuti e confrontandoli con i dati effettivamente pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" dai medesimi soggetti.

L'Autorità avrà cura, inoltre, di segnalare agli Organi di indirizzo dei soggetti obbligati alla pubblicazione i casi di mancata o ritardata attestazione degli obblighi di trasparenza da parte dell'OIV (o dell'Organismo con funzioni analoghe), nonché le ipotesi in cui la verifica condotta dall'ANAC evidenzia una discordanza tra quanto contenuto nelle attestazioni e quanto effettivamente pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente"<sup>6</sup>.

Al solo fine di supportare l'Organismo con funzioni analoghe degli Ordini in indirizzo nella fase di raccolta delle informazioni e nell'attività di verifica si allega la scheda di rilevazione, precisando che la stessa dovrà essere compilata ed inviata all'ANAC esclusivamente tramite l'applicativo web reso disponibile sul sito dell'Autorità.

Cordialmente.

F.to Il Presidente  
Prof. Dott. Elbano de Nuccio

---

<sup>6</sup> A tale attività di vigilanza, d'ufficio o su segnalazione, potrà seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza diretto a riscontrare l'esattezza e l'accuratezza dei dati attestati dall'OIV (o da altro Organismo con funzioni analoghe). Il controllo della Guardia di Finanza è effettuato mediante estrazione di un campione casuale semplice che garantisca imparzialità e le stesse probabilità, per ogni soggetto, di entrare a far parte del campione.